Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 170

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 24 luglio 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,[illegible] nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 25 maggio 1936-XIV, n. **1385**.
Provvedimenti per il credito peschereccio in Libia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di estendere alla Libia, con le modificazioni richieste dalle condizioni locali, le disposizioni contenute nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1281, concernente il credito peschereccio nel Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie e per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'agricoltura e foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Sono estese alla Libia, con le modificazioni indicate negli articoli seguenti le disposizioni contenute nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1281, concernente il credito peschereccio nel Regno.

Art. 2. — Per compiere in Libia le operazioni di credito peschereccio, sia di impianto e di miglioramento che di esercizio, è assegnato alla Banca nazionale del lavoro, in aggiunta alle disponibilità di cui all'art. 8 della legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1281, un contributo a carico del bilancio di quella Colonia, di L. 3.000.000, da versarsi in dieci annualità di L. 300.000 ciascuna.

La Banca nazionale del lavoro, a sua volta, aumenterà la propria dotazione da dieci a quindici milioni.

Art. 3. — Il Governo della Libia è autorizzato a concedere per i mutui destinati alle opere di impianto e di miglioramento di cui all'art. 2 della legge anzidetta, che siano iniziate dopo la data del presente decreto, un contributo del 2 per cento sul pagamento degli interessi dei detti mutui, sempreché la durata dei medesimi non oltrepassi gli anni dieci. Il limite massimo della spesa annua sarà determinato con decreto del Ministro per le colonie, di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 4. — La gestione delle Casse del mercato all'ingrosso del pesce che venissero costituite in Libia, sarà affidata alla Banca nazionale del lavoro, in base alle norme da stabilirsi dal Ministero delle colonie, di concerto con quelli dell'agricoltura e foreste, delle finanze e delle corporazioni.

Art. 5. — Per le decisioni inerenti alle operazioni del credito peschereccio da eseguire in Libia, al Comitato costituito presso la Banca nazionale del lavoro ai sensi dell'art. 7 della legge sopracitata, è aggiunto un rappresentante del Ministero delle colonie.

Art. 6. — Il presente decreto-legge sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 375, foglio 101. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 luglio 1936-XIV, n. 1386.

Modificazione dell'art. 219 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931-IX, n. 1175.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, che approva il testo unico sulla finanza locale;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare alcune modificazioni all'art. 219 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Nel primo comma dell'art. 219 del R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, alle parole « nel secondo semestre dall'anno » sono sostituite le parole « negli ultimi quattro mesi dell'anno ».

Tale modificazione ha effetto a decorrere dall'anno 1936.

Art. 2. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente, di concerto con quello per l'interno, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 375, foglio 100. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 giugno 1936-XIV, n. 1387.

Inclusione dell'abitato di Canepina, in provincia di Viterbo, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto. a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Canepina, in provincia di Viterbo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 375, foglio 96. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 maggio 1936-XIV, n. 1388.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 20 dicembre 1932-XI, n. 1849, sulle servitù militari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 dicembre 1932-XI, n. 1849, sulle servitù militari;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1998, concernente l'aggiornamento della legge predetta, convertito in legge con la legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 245;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per l'interno, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — È approvato l'annesso regolamento, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, per l'esecuzione della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitù militari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 375, foglio 35. — MANCINI.

Regolamento per l'esecuzione della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitù militari.

Art. 1. — *Proposta di studi per imposizioni o modificazioni od abolizioni di servitù militari.*

Quando occorra imporre servitù militari, per proteggere taluno degli immobili contemplati dall'art. 1 della legge 20 dicembre 1932 n. 1849, anche se ancora in corso di studio o di costruzione; quando occorra modificare le servitù già imposte o per mutate esigenze militari o per le disposizioni dell'articolo 6 della legge, e quando occorrà abolire integralmente le servitù imposte, le autorità militari locali che ritengano di proporre gli studi relativi, si debbono rivolgere per via gerarchica al Ministero da cui dipendono motivando la proposta.

Le autorità gerarchiche, qualora ritengano la proposta degna di considerazione, vi danno corso corredandola del proprio parere.

Art. 2. — *Ordini di studio per imposizioni o modificazioni od abolizioni di servitù militari.*

Spetta sempre al Ministero competente, o di propria iniziativa od in accoglimento delle proposte di cui all'art. 1, impartire l'ordine di studio agli uffici tecnici militari dandone comunicazione alla Prefettura ed alle autorità locali eventualmente interessate.

Art. 3. — *Progetti per imposizioni o modificazioni di servitù militari e procedura per le abolizioni.*

I progetti di imposizione o di modificazione di servitù militari debbono, di regola, essere affidati ad ufficiali degli uffici tecnici militari. Possono anche essere affidati ad altri funzionari, previa autorizzazione (che potrà avere anche carattere continuativo) del Ministero militare competente.

Lo studio del progetto deve essere condotto secondo le norme generali stabilite dal presente regolamento e secondo le norme tecniche date dal Ministro su proposta della Commissione consultiva di cui agli articoli 5 e 6.

Le norme tecniche, di carattere riservato, stabiliscono, in relazione al tipo di opera, quali sono le esigenze militari per il cui soddisfacimento occorra imporre delle servitù e con quali criteri si debba determinare il minimo dei gravami necessari da imporre alle proprietà, per assicurare il rispetto delle cennate esigenze da contemperarsi, possibilmente, con quelle di altri pubblici interessi. Stabiliscono pure quali siano le autorità militari locali che debbano eventualmente intervenire per dare direttive allo studio, e fissano le modalità dell'intervento.

Le disposizioni contenute negli articoli seguenti riguardano la imposizione di nuove servitù. Qualora si tratti invece di abolizione integrale di servitù già imposte, lo studio si compendia in una semplice relazione; e se si tratti infine di modificazioni, l'ufficio tecnico esamina anzitutto se, in relazione alla loro natura ed entità, convenga abolire integralmente la precedente imposizione e sostituirla con una nuova imposizione, o se invece convenga provocare un decreto di semplici modificazioni. Gli studi sono eseguiti in relazione alla via scelta fra le due sopra accennate, ed i documenti di progetto debbono contenere gli elementi necessari a seconda dei casi e sono redatti seguendo, di massima, le norme date dagli articoli seguenti per le nuove imposizioni.

Art. 4. — *Progetti di massima per imposizioni di servitù militari.*

Pervenuto l'ordine di studio l'ufficio tecnico militare, effettuati i necessari sopraluogo con l'eventuale concorso di altre autorità militari cointeressate, allestisce, in un primo tempo, il progetto di massima attenendosi alle norme tecniche ed alle direttive accennate nell'articolo precedente. Il progetto è costituito da:

a) un disegno su carta topografica alla scala di 1:25.000 (od, occorrendo, a quella di 1:10.000) sul quale sia indicata con segni vermigli la posizione (e, possibilmente, la forma) dell'area sulla quale insiste l'opera da proteggere, ed i perimetri delle zone (o dell'unica zona) che debbono essere sottoposte a vincoli;

b) altri disegni sussidiari (profili verticali del terreno, ecc.), atti a chiarire la necessità dei vincoli di cui alla successiva lettera *c*);

c) per ognuna delle proposte, l'elenco dei vincoli che — nel novero di quelli consentiti dalla legge — si propongono;

d) una relazione esplicativa accennante all'ordine di studio, alle autorità militari che eventualmente vi parteciparono, ai sopraluogo avvenuti, alle ragioni che, in relazione alla natura dell'opera da proteggere, consigliano il numero, l'ampiezza e la forma delle zone proposte, e giustificano i vincoli di cui alla lettera *c*). L'imposizione delle servitù deve, di regola, mirare alla sola protezione dell'opera, ossia a garantire che lo scopo dell'opera sia raggiunto senza che si vengano a frapporre degli impedimenti. Se avvenga che con l'imposizione si raggiungano anche altri scopi riguardanti la tutela della pubblica incolumità, o se avvenga che sia consigliabile raggiungere anche quest'ultimi scopi nell'interesse dell'Amministrazione militare (es. i poligoni di tiro) si farà motivato cenno di tale circostanza. Nella relazione si accennerà pure alla spesa che, con qualche approssimazione, si può prevedere necessaria per modificare — se ciò occorra — lo stato delle cose all'atto della imposizione, nel senso previsto dall'art. 3 della legge.

Il progetto di massima è trasmesso al Ministero militare competente pel tramite delle autorità gerarchiche, le quali esprimono in merito il loro parere.

Il Ministero militare competente, sentito il parere dello Stato Maggiore, sottopone il progetto di massima all'esame della Commissione tecnica prevista dall'art. 4 della legge.

Art. 5. — *Commissione tecnica consultiva generale.*

Salvo il disposto dell'articolo seguente, la Commissione tecnica consultiva generale, prevista dall'art. 4 della legge, ha sede presso il Ministero della guerra ed è composta di 14 membri effettivi e 14 supplenti oltre il presidente, il segretario ed i loro supplenti. È presieduta da un ufficiale generale dell'arma del genio designato dal Ministro per la guerra, il quale designa anche un supplente per i casi di impedimento del presidente.

I membri della Commissione sono così designati:

a) ciascuna dei tre Ministri militari designa quattro membri, tre dei quali in rappresentanza dei servizi tecnici ed uno in rappresentanza dei servizi amministrativi;

b) il Ministro per l'interno designa due membri.

Per ogni membro effettivo i suddetti Ministri designano anche un supplente, incaricato di sostituire l'effettivo nei casi di impedimento.

La nomina e la sostituzione del presidente e dei membri effettivi e supplenti è fatta sulla base delle designazioni dei Ministri suddetti e mediante decreto del Ministro per la guerra.

La nomina del segretario e del suo supplente è fatta dal Ministro per la guerra.

Quando le imposizioni o modificazioni di servitù militari interessino, comunque, la sfera di attività di altre Amministrazioni statali, il presidente aggregherà alla Commissione un rappresentante dell'Amministrazione interessata, con voto deliberativo. Qualora le dette imposizioni o modificazioni interessino zone di demanio pubblico, sarà aggregato alla Commissione anche un rappresentante dell'Amministrazione del demanio, sempre con voto deliberativo.

Art. 6. — *Commissione tecnica consultiva speciale per gli aeroporti e campi di fortuna.*

Le attribuzioni della Commissione di cui all'art. 5, per quanto concerne l'imposizione, modificazione o abolizione delle servitù a garanzia degli aeroporti e campi di fortuna sono deferite ad una speciale Commissione tecnica consultiva nominata dal Ministro per l'aeronautica e così composta:

1° il Sottocapo di Stato Maggiore della Regia aeronautica, presidente;

2° il capo dell'Ufficio aviazione civile e traffico aereo, membro;

3° il capo dell'Ispettorato scuole, membro;

4° il capo della Divisione servizi dell'Ufficio di Stato Maggiore, membro;

5° il capo dell'Ufficio centrale del demanio, membro;

6° il capo della Divisione demanio dell'Ufficio centrale del demanio, membro;

7° il capo della Divisione amministrativa dell'Ufficio centrale demanio, membro.

Avrà funzioni di segretario un ufficiale o funzionario dell'Ufficio centrale demanio.

Sarà nominato un presidente supplente nella persona del capo reparto ordinamento e mobilitazione dell'Ufficio di Stato Maggiore e tanti membri supplenti quanti sono gli effettivi nella persona di un ufficiale o funzionario rispettivamente appartenente agli uffici di cui i membri effettivi sono a capo. Sarà pure nominato un segretario supplente.

Quando le imposizioni o modificazioni di servitù militari interessino, comunque, la sfera di attività di altre Amministrazioni statali, il presidente aggregherà alla Commissione un rappresentante dell'Amministrazione interessata, con voto deliberativo. Qualora le dette imposizioni o modificazioni interessino zone di demanio pubblico, sarà aggregato alla Commissione anche un rappresentante dell'Amministrazione del demanio, sempre con voto deliberativo.

La Commissione di cui sopra sostituisce inoltre in tutte le sue competenze quella nominata con decreto del Ministro per l'aeronautica 1° marzo 1928, n. 160, in base agli articoli 1 e 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1630.

Art. 7. — *Compiti e funzionamento delle Commissioni tecniche consultive.*

La Commissione tecnica consultiva di cui ai precedenti articoli 5 e 6 ha i seguenti compiti:

a) presentare le proposte per la formazione e la tenuta a giorno delle norme di carattere generale accennate al terzo comma dell'art. 3. Le proposte relative agli aeroporti ed ai campi di fortuna sono presentate al Ministero dell'aeronautica; le altre sono presentate al Ministero della guerra per l'emanazione delle norme d'accordo con i Ministeri cointeressati.

Nella prima applicazione della legge, in attesa della emanazione delle norme tecniche, le direttive di carattere generale saranno proposte dalla Commissione, al Ministero interessato, per le istruzioni del caso ai singoli uffici tecnici in determinati studi loro affidati;

b) esaminare i progetti di massima che le vengono presentati dai Ministeri interessati, esprimendo il proprio parere contenente le direttive di carattere particolare, necessarie per la redazione del progetto definitivo, e, se richiesta, di esanimare, esprimendo il pro-

prio parere, anche i progetti definitivi ed i reclami di cui al successivo art. 12.

La Commissione è convocata dal presidente. Si raduna presso il Ministero della guerra quella di cui all'art. 5 e presso il Ministero dell'aeronautica quella di cui all'art. 6.

È in facoltà del presidente di dispensare dall'adunanza taluno dei commissari militari se la materia da trattare non esiga la sua presenza.

È pure in facoltà del presidente, per il compimento di studi preparatori, l'indire riunioni particolari di taluni membri della Commissione, con l'incarico ad uno di essi di riferire verbalmente alla Commissione sul risultato degli studi.

La Commissione redige verbale delle sue sedute nel quale sono fatte anche risultare le vedute eventualmente discordi dei commissari, ma il parere che pronuncia su ciascun progetto o reclamo deve essere unico e desunto dai giudizi di maggioranza ottenuti per ciascuna questione controversa. Nel caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Le deliberazioni sono valide anche se alle sedute non partecipano taluni commissari non direttamente interessati alle discussioni.

I verbali ed i pareri, cronologicamente raccolti e rubricati, sono conservati negli archivi del Ministero presso il quale la Commissione si raduna.

Art. 8. — *Esame dei progetti di massima presso le Commissioni consultive.*

La Commissione consultiva, nell'esaminare i progetti di massima, esprime parere tanto sulla convenienza della imposizione quanto sulle modalità dell'imposizione stessa e, nel parere, formula le speciali direttive che ritiene necessarie perchè l'Ufficio tecnico militare possa con sicurezza procedere all'elaborazione del progetto definitivo.

Copia del parere, firmata per autenticazione dal presidente, è dalla Commissione comunicata al Ministero restituendo il progetto od il reclamo.

Art. 9. — *Progetti definitivi per imposizioni o modificazioni di servitù.*

Il progetto definitivo è così costituito:

a) un piano d'insieme su carta topografica alla scala di 1:10.000 sul quale siano segnati: il preciso orientamento, le linee naturali principali, il perimetro dell'opera da proteggere ed il perimetro della zona o delle zone che si debbono sottoporre a servitù. Le zone sono numerate con numeri romani, colorando con la stessa tinta quelle su cui si propongono gli stessi vincoli;

b) la riproduzione di uno o più fogli delle mappe catastali sui quali:

— siano riportati con linee rosse i perimetri delle zone segnati sui piani d'insieme, evitando — se così occorra per ragioni di riservatezza — di far apparire nella mappa il perimetro del sedime dell'opera, il quale sedime sarà, in tal caso, tinteggiato come area sottoposta a servitù;

— siano tinteggiate le aree sottoposte a servitù adottando le stesse tinte adottate nel piano d'insieme e designando le zone con gli stessi numeri romani ivi segnati;

— siano tratteggiate in nero le aree in corrispondenza delle quali sono progettate modificazioni allo stato delle cose, nel senso previsto dall'art. 3 della legge;

— siano numerate con numeri arabi le aree tratteggiate in nero, adottando una sola numerazione per ciascheduna tinta.

Se per la regione interessata non esistano mappe del catasto nazionale, i documenti di cui alla presente lettera debbono essere sostituiti da tipi planimetrici ai sensi del secondo comma dell'art. 4 della legge.

I tipi planimetrici possono essere ricavati mediante l'aggiornamento di eventuali mappe locali servibili, e qualora ciò non sia possibile, mediante levate topografiche dirette da condursi previe intese, ove occorrano, con la competente Intendenza di finanza.

Le linee segnate nei tipi planimetrici possono anche limitarsi allo stretto necessario per dare l'esatta nozione delle zone vincolate e delle aree corrispondenti alle modificazioni da apportarsi allo stato delle cose; rappresentando cioè le linee riferentisi a strade, canali, costruzioni, ecc. ed i contorni delle proprietà più prossime ai perimetri delle zone e delle dette aree, in modo che questi perimetri abbiano evidente riferimnto alle suddette linee e contorni.

I perimetri delle zone dovranno possibilmente coincidere con linee naturali (strade, canali, displuvi o compluvi montani, ecc.) o con linee divisorie di proprietà, e qualora occorrono linee diverse, saranno indicati sulle mappe o sui tipi i punti dove dovranno collocarsi i pali indicativi;

c) un elenco delle servitù che si propongono, suddiviso in tante sezioni quante sono le tinte adottate per distinguere le zone e con richiamo alla tinte stesse;

d) un preventivo delle spese occorrenti per le modificazioni accennate al terzo alinea della lettera *b*) del presente articolo. Questo preventivo deve essere suddiviso in tante sezioni quante sono quelle indicate alla lettera *c*) del presente articolo e le sezioni in tante parti quante sono le aree tratteggiate in nero. Le parti devono essere ordinate secondo la numerazione araba indicata al quarto alinea della citata lettera *b*) facendo richiamo ad eventuali disegni sussidiari in scala conveniente da allegarsi al preventivo per dare esatta nozione dei lavori di modificazione.

Il preventivo deve essere seguito dalla indicazione del tempo che si presume necessario per portare a compimento le modificazioni e ciò agli effetti dell'art. 13 della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Se le modificazioni si riferiscono a stabili che siano amministrati da enti statali o vengano ad interessare servizi pubblici, si farà cenno delle eventuali difficoltà che occorra superare e delle soluzioni che appaiano migliori;

e) una perizia di stima delle indennità da corrispondersi ai proprietari, ai sensi dell'art. 3 della legge, in dipendenza delle opere di modificazione. Questa perizia deve essere suddivisa in sezioni ed in parti in modo analogo a quello indicato alla lettera *b*) del presente articolo;

f) nel solo caso in cui manchino le mappe del catasto nazionale, è allegato, ad integrazione dei documenti di cui alla lettera *b*) del presente articolo, un elenco delle proprietà comprese nelle zone. Questo elenco, suddiviso in sezioni nel modo indicato alla lettera *c*) del presente articolo, viene redatto di concerto con l'Intendenza di finanza e contiene i dati, ricavabili dai registri censuari, indicati nel modello 1;

g) una relazione a corredo del progetto dalla quale risulti:

1° un riassunto di quanto conteneva la relazione corredante il progetto di massima, citando quest'ultima;

2° un cenno delle direttive contenute nel parere della Commissione tecnica per la redazione del progetto definitivo;

3° l'illustrazione dei processi seguiti per tradurre nel progetto le direttive ricevute, delle difficoltà incontrate e delle soluzioni adottate per superarle;

4° l'indicazione delle spese preventivate ai sensi delle suestese lettere *d*) ed *e*) e di quelle altre che eventualmente si prevedano necessarie per l'imposizione;

5° tutte le altre notizie che non possono risultare dai documenti di progetto e che appaiano utili per rendere ragione del progetto stesso, tenendo anche presente quanto è detto all'ultimo comma del presente articolo.

Tutti i documenti di progetto sono compilati nel formato della carta da bollo (piegando convenientemente i disegni) ed hanno la medesima data, la firma del compilatore ed il visto del capo dell'Ufficio tecnico militare.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *f*) sono presentati in quadruplice esemplare per gli effetti di cui al successivo art. 11. Se i comuni interessati dall'imposizione sono più di uno, oltre ai tre esemplari ne occorrono tanti altri quanti sono i comuni in più. Se trattisi di documenti voluminosi si producono tutti in unico esemplare, rimandando il ricavo degli altri esemplari a quando il progetto sia stato approvato. Di ciò si fa cenno nella relazione di cui alla lettera *g*).

Nei casi di urgenza, è in facoltà del Ministero di rimandare ad un secondo tempo l'elaborazione dei documenti di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 10. — *Corso del progetto definitivo e suo esame.*

Il progetto definitivo è dall'ufficio tecnico trasmesso al Ministero competente per il tramite delle autorità gerarchiche, le quali esprimono il proprio parere.

Il Ministero, prima di promuovere i provvedimenti di imposizioni delle servitù, accerta se nella redazione del progetto definitivo si siano seguite le direttive date sul progetto di massima dalla Commissione tecnica consultiva e, se ciò ritenga necessario, sottopone anche il progetto definitivo all'esame della Commissione per un ulteriore parere.

Art. 11. — *Decreto di imposizione o di modificazione o di abolizione delle servitù.*

Dopo aver riconosciuto approvabile il progetto definitivo, sia che riguardi nuove imposizioni, sia che riguardi modificazioni a servitù preesistenti, o dopo aver riconosciuto accoglibile il parere della Commissione sulle proposte di semplici abolizioni, il Ministero interessato promuove l'emanazione del Regio decreto previsto dal primo comma dell'art. 4 della legge.

Il Regio decreto che dispone nuove imposizioni o modificazioni alle imposizioni precedenti è corredato dai documenti di progetto indicati alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 9 e, se del caso, anche di quelli indicati alla lettera *f*) dell'articolo stesso.

Ai sensi dell'art. 7 (penultimo comma) del R. decreto 24 settembre 1931, n. 1256, il decreto di imposizione può anche rimanere escluso dalla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Una copia autentica del decreto è conservata dal Ministero interessato, il quale, informandone le autorità gerarchiche, provvede, a mezzo dell'Ufficio tecnico militare, perchè altra copia autentica del decreto sia trasmessa ai Comuni interessati per la contemporanea pubblicazione di cui all'art. 4 della legge, ed una terza copia rimanga depositata presso l'Ufficio tecnico. Spetta al Ministero decidere, caso per caso, se altre copie debbano essere depositate presso uffici militari oltre a quelle sopra indicate.

Art. 12. — *Pubblicazione e notificazione del decreto che impone, modifica od abolisce le servitù. - Reclami e decisioni.*

L'Ufficio militare, nel trasmettere copia del decreto ai Comuni, nel senso indicato dall'ultimo comma del precedente art. 11, allega un elenco, conforme al modello 3 (prendendo, all'occorrenza, eventuali concerti con l'Intendenza di finanza) contenente i dati necessari per le notificazioni che il Comune deve fare a mezzo di messo comunale ai sensi dell'art. 4 della legge e, sentito il Comune interessato, fissa il termine massimo per eseguire le modificazioni.

La notificazione deve contenere un estratto del decreto conforme al modello 4 indicante i mappali gravati (accennando se ogni mappale è colpito in tutto o in parte) e, per ogni mappale, quale sezione dell'elenco (art. 9, lettera *c*) di gravami, allegato al decreto, si riferisca al mappale stesso. Allegata al modello è posta copia della sezione dell'elenco dei gravami.

La notificazione deve avvertire il proprietario che ha tempo 10 giorni, dalla data della notificazione stessa, a fare reclamo; che il reclamo deve essere corredato da copia della notificazione e presentata al Comune il quale vi appone la data di presentazione e rilascia ricevuta.

I reclami sono dal Comune trasmessi all'Ufficio tecnico militare entro il giorno successivo alla loro presentazione.

Il decreto deve restare pubblicato finchè siano trascorsi dieci giorni dal termine delle notificazioni accennate nel primo comma del presente articolo, dopo di che il Comune restituisce all'Ufficio tecnico militare l'elenco nel comma stesso indicato, completato con le date delle singole notificazioni.

L'Ufficio tecnico militare, ricevuto il suddetto elenco a controllo delle copie di notificazione correndanti i reclami, esamina i reclami stessi, li munisce del proprio parere sul loro fondamento, e poscia li trasmette al Ministero competente per il tramite delle autorità gerarchiche le quali esprimono il loro parere.

Il Ministro, sentita ove lo creda la Commissione tecnica, decide sui reclami mediante apposito decreto che trasmette all'Ufficio tecnico militare con le direttive del caso per la semplice comunicazione agli interessati (ritirando ricevuta da conservarsi in atti) se i reclami siano respinti, o per i provvedimenti esecutivi del decreto se i reclami siano parzialmente o integralmente accolti.

Art. 13. — *Collocamento dei segnali sul terreno.*

L'Ufficio tecnico militare, avuto dal Comune l'elenco delle notificazioni di cui all'articolo precedente, provvede, nel più breve termine possibile, al collocamento sul terreno dei segnali eventualmente indicati dalla mappa allegata al decreto, informando il Ministero militare interessato ad operazione ultimata.

I segnali sono costituiti da pali di ferro di altezza adeguata e muniti in sommità di targa pure di ferro recante ben visibile la dicitura « Comune di . . . . . Zona soggetta a servitù militare ».

In luogo dei pali-segnali potranno all'occorrenza collocarsi termini lapidei, recanti la stessa dicitura in modo abbreviato.

Spetta agli Uffici tecnici militari curare la manutenzione dei pali-segnali e dei termini lapidei.

Art. 14. — *Modificazione allo stato delle proprietà fondiarie.*

Il decreto di imposizione ha l'efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e di designazione (nei sensi indicati dagli articoli 11 e 19 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per pubblica utilità) per i lavori di modificazione di cui all'art. 3 della legge.

Detti lavori vengono eseguiti, nel tempo prestabilito, dagli Uffici tecnici militari i quali provvedono nelle forme previste per i lavori ad economia e possono anche affidarli agli stessi proprietari o possessori degli immobili da modificare.

Qualora occorrano prolungamenti di termini, il Ministero militare interessato ha facoltà di accordarli.

Se le modificazioni riguardano stabili statali o stabili non statali interessanti pubblici servizi, le modalità esecutive sono nel primo caso concordate con le Amministrazioni statali che usano lo stabile e nel secondo caso con le Prefetture competenti.

Art. 15. — *Indennità dovute per le modificazioni allo stato delle proprietà fondiarie.*

Le indennità dovute ai sensi del precedente art. 14 sono determinate e corrisposte con la procedura vigente per le espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 16. — *Trascrizione delle servitù nella Conservatoria delle ipoteche.*

Appena ricevute le copie del decreto d'imposizione, l'Ufficio tecnico militare ne dà notizia alla competente Intendenza di finanza perchè disponga che i competenti uffici catastali facilitino l'opera dei funzionari dell'Amministrazione militare interessata incaricati di redigere tante note (conforme al mod. n. 1) quante sono le sezioni previste alla lettera *c*) del precedente art. 9, nelle quali note siano indicati i dati prescritti dall'art. 1937 del Codice civile riferentisi alle proprietà comprese in ciascuna zona.

Tali note, corredate da estratto del decreto e sottoscritte dal capo dell'Ufficio tecnico militare, sono trasmesse alla competente Conservatoria delle ipoteche, agli effetti del quarto comma dell'art. 4 della legge, entro il più breve termine possibile.

Nei casi di variazioni alla natura delle servitù, le note saranno conformi al modello 2, e nei casi di abolizione di servitù i proprietari interessati, dopo la pubblicazione del decreto di abolizione prevista all'art. 11, potranno chiedere la cancellazione della trascrizione.

Le note di cui ai precedenti comma possono essere compilate in due o più riprese se avvenga che, per la presenza di reclami in corso di decisione, non per tutte le proprietà comprese in una sezione la servitù possa intendersi costituita ai sensi del terzo comma dell'art. 4 della legge.

Art. 17. — *Revisione dell'estimo dei terreni gravati di servitù.*

I proprietari dei terreni sottoposti a servitù potranno chiedere la revisione dell'estimo dei detti terreni dando la prova che la servitù produce una effettiva diminuzione del reddito imponibile.

Le richieste sono fatte con le procedure previste dalle leggi fiscali.

Art. 18. — *Testimoniali di stato di speciali fabbricati o manufatti esistenti in zona di servitù.*

Se nell'ambito delle zone fissate dal decreto esistano fabbricati od altri manufatti che interessi di sorvegliare perchè non siano arbitrariamente modificati, gli Uffici tecnici militari provvedono, a loro esclusivo giudizio ed a salvaguardia della loro responsabilità, a compilare le testimoniali di stato dopo avvenuta la pubblicazione del decreto all'albo pretorio.

Le testimoniali sono compilate previo avviso da farsi pervenire al proprietario od a chi per esso, a mezzo del podestà. L'avviso indicherà, con precisione, lo stabile di cui si tratta ed il giorno in cui si inizieranno le operazioni.

In caso di opposizioni all'accesso necessario per la compilazione delle testimoniali di stato, gli Uffici tecnici militari riferiranno al Ministero competente per i provvedimenti del caso.

Le testimoniali sono redatte in confronto del proprietario o di chi per esso, ed in caso di rifiuto da parte di questo ad assistervi, recano l'indicazione del rifiuto e sono redatte alla presenza di due testimoni. Esse sono firmate dal delegato militare, dal proprietario o da chi per esso, ed in difetto di questi, dai testimoni.

Le testimoniali sono conservate dall'Ufficio tecnico militare insieme col decreto di imposizione per le future occorrenze.

Art. 19. — *Concessione di deroghe ai vincoli fatti dal decreto di imposizione delle servitù militari.*

Il proprietario degli immobili soggetti a servitù che intenda apportare modificazioni allo stato delle cose voluto dal decreto di imposizione, sia nei riguardi della consistenza dell'immobile sia nei riguardi dell'uso, può esservi autorizzato dall'Amministrazione militare interessata se a ciò non si oppongano le esigenze militari che determinarono l'imposizione della servitù.

La domanda di autorizzazione deve essere presentata all'Ufficio tecnico militare ed essere eventualmente completata secondo le indicazioni che, caso per caso, dà l'Ufficio stesso contemperando le esigenze dell'esame militare con il minor possibile aggravio del richiedente.

L'Ufficio tecnico correda la domanda degli elementi necessari per la decisione e del proprio parere in merito alla possibilità di accoglimento. Il parere è, all'occorrenza, accompagnato dal disciplinare contenente le condizioni a cui l'autorizzazione dovrebbe subordinarsi. Le condizioni debbono mirare unicamente e direttamente a tutelare il rispetto delle esigenze accennate al primo comma del presente articolo con il minor possibile aggravio della proprietà privata, e ad evitare oneri allo Stato se la concessione dovesse in futuro revocarsi. Per via gerarchica (anche le autorità gerarchiche esprimono il proprio parere) l'Ufficio tecnico trasmette la domanda all'autorità territoriale, questa è:

a) il Comando di Corpo d'armata, per le domande trasmesse dagli Uffici tecnici dell'Amministrazione della guerra;

b) il Comando in capo di Dipartimento militare marittimo o Comando militare marittimo, per le domande trasmesse dagli Uffici tecnici dell'Amministrazione della marina;

c) il Comando di Zona aerea territoriale od i Comandi autonomi aventi funzioni analoghe, per le domande trasmesse dagli Uffici tecnici dell'Amministrazione dell'aeronautica.

L'autorità territoriale qualora riconosca che l'autorizzazione, condizionata o no, possa essere senza dubbio accordata, si pronun-

cia definitivamente sulla concessione dell'autorizzazione e sulle condizioni a cui deve subordinarsi, dando semplice notizia al Ministero competente. In caso diverso, rassegna la domanda con motivato parere al Ministero competente, il quale deciderà in merito dopo aver sentita, ove lo creda, la Commissione tecnica consultiva.

Le spese necessarie per gli accertamenti intesi a concedere la autorizzazione di apportare modifiche allo stato delle cose indicato dal decreto di imposizione, debbono far carico al proprietario dell'immobile soggetto a servitù, che dovrà anticiparle.

Se le domande di deroghe siano presentate da Amministrazioni statali, nel disciplinare, di cui al terzo comma del presente articolo, le condizioni a tutela delle esigenze militari sono fissate tenendo conto anche delle altre esigenze di pubblico interesse, e l'atto di cui al successivo art. 20 è sostituito da un semplice verbale in via amministrativa.

Art. 20. — *Atti in forma pubblica amministrativa per concessioni di deroghe.*

Qualora il richiedente accetti le condizioni imposte o qualora l'autorizzazione sia data senza condizioni, l'Ufficio tecnico militare redige apposito atto in forma pubblica amministrativa, regolarmente repertoriato, conforme in massima al modello 5, per attestare la concessione e le eventuali condizioni, tenendo conto delle avvertenze segnate sul modello stesso e provvede per la registrazione dell'atto e per la sua trascrizione nella Conservatoria delle ipoteche.

L'atto deve considerarsi come stipulato nell'interesse dello Stato e fruisce pertanto dei benefici tributari consentiti dall'articolo 9 della legge 20 dicembre 1932, n. 1849.

La stipulazione dell'atto ha valore di autorizzazione al richiedente.

Art. 21. — *Concessioni di deroghe di carattere temporaneo.*

Quando si tratti di concessioni di carattere tutt'affatto temporaneo potrà omettersi la stipulazione dell'atto e comunicarsi l'autorizzazione con lettera d'ufficio indicando la durata dell'autorizzazione medesima.

Art. 22. — *Rubrica delle concessioni di deroghe.*

Tutte le autorizzazioni concesse sono registrate dall'Ufficio tecnico su apposita rubrica conforme al modello 6, con richiamo ai dati di carteggio.

Art. 23. — *Deroghe riguardanti immobili statali od interessanti pubblici servizi.*

Se gli immobili soggetti a servitù la cui consistenza od il cui uso interessi modificare in confronto allo stato di cose voluto dalla legge, sono statali od interessano pubblici servizi, le domande di autorizzazione nel primo caso sono presentate con la consueta procedura seguita per regolare rapporto fra Amministrazioni statali, e nel secondo caso sono presentate all'Ufficio tecnico militare per il tramite della Prefettura la quale esprime il proprio parere.

La decisione avviene con la procedura prevista dal precedente art. 19, e l'atto di cui all'art. 20 è sostituito da un accordo scritto, di semplice carattere amministrativo, se trattisi di immobile statale.

Art. 24. — *Vigilanza sulle zone per assicurare l'osservanza della legge. Avvertimenti in via amministrativa ai contravventori.*

Il personale dell'Amministrazione militare che giunga a conoscenza di presunte infrazioni alla legge od ai singoli decreti di imposizione, ha l'obbligo di informare a voce o per iscritto il Comando militare locale, perchè a sua volta ne informi nel più breve tempo possibile l'Ufficio tecnico militare competente.

L'Ufficio tecnico militare, riconosciuto trattarsi realmente d'infrazione, può intimare con lettera di ufficio al trasgressore di rimuovere ogni causa di infrazione in tempo determinato con la comminatoria di accertamento della contravvenzione in caso di mancato adempimento.

Le attribuzioni demandate dal precedente comma all'Ufficio tecnico militare, possono essere esercitate anche dal Comando militare locale, quando sia in possesso degli elementi necessari. In ogni caso però, il Comando locale deve informare l'Ufficio tecnico.

Se l'infrazione sia avvenuta in immobili statali e sia imputabile a personale statale che abbia agito nell'esercizio delle sue funzioni, la rimozione della causa d'infrazione è concordata, senza pregiudizio di eventuali sanzioni, fra l'Ufficio tecnico militare e l'Amministrazione statale interessata.

Art. 25. — *Accertamento delle contravvenzioni.*

Il personale civile di cui all'art. 8 della legge, autorizzato dall'Ufficio tecnico militare all'accertamento delle contravvenzioni, è munito della tessera di identificazione personale da cui risulti la propria qualità, contro presentazione della quale deve essere dato al portatore libero accesso alle proprietà private comprese nelle zone vincolate.

La contravvenzione è normalmente accertata in seguito ad ordine dell'Ufficio tecnico militare, salvi i casi di speciali evidenze e di speciale importanza ed urgenza.

Art. 26. — *Verbale di contravvenzione.*

L'accertatore della contravvenzione redige apposito verbale conforme al modello 7 nel quale deve indicare:

1° il luogo ed il giorno dell'accertamento, le generalità dell'accertatore e quelle del contravventore;

2° la natura dell'infrazione, le prove o gli indizi da cui emerge e tutte le altre circostanze atte a bene specificarla;

3° le generalità delle persone interrogate e l'indicazione delle risposte avute.

Art. 27. — *Corso del verbale - Ordini e provvedimenti di ripristini.*

Il verbale è dall'accertatore trasmesso in originale alla autorità giudiziaria competente ed in copia all'Ufficio tecnico militare il quale, se ciò riconosca assolutamente urgente, può richiedere alla prefata autorità l'autorizzazione di procedere d'ufficio ai ripristini mentre è in corso il procedimento penale.

L'Ufficio tecnico militare, avuta la cennata autorizzazione, od, in mancanza di questa, dopo passato in giudicato il provvedimento di condanna, può dare l'ordine di ripristino fissando i termini di adempimento.

Trascorsi inutilmente i termini di adempimento, l'Ufficio tecnico militare può procedere d'ufficio.

Art. 28. — *Ripristini eseguiti d'ufficio a carico dei contravventori.*

Le esecuzioni d'ufficio dei ripristini sono devolute agli Uffici tecnici militari, i quali provvedono con la procedura fissata per i lavori ad economia della propria Amministrazione.

L'inizio dei lavori è fatto constare con verbale redatto da un ufficiale o da un funzionario di cui al primo comma dell'art. 25.

Gli Uffici tecnici militari provvedono ai lavori imputando le relative spese sui capitoli ordinari di bilancio. Copia del conto delle spese, corredata da copia dei titoli giustificativi, è trasmessa alla competente Intendenza di finanza per l'esame e la dichiarazione di esecutorietà, indicando il capitolo del bilancio d'entrata di cui all'ultimo comma del presente articolo.

L'Intendenza suddetta comunica all'Ufficio del registro competente, con apposito elenco di carico, le generalità del contravventore, con gli atti relativi alla partita da riscuotere, affinchè l'Ufficio medesimo, dopo averne preso nota al campione di IV categoria, provveda alla riscossione delle somme dovute all'Erario ai sensi dell'articolo 8 della legge 20 dicembre 1932, n. 1849.

Le somme riscosse sono dall'Intendenza di finanza versate in Tesoreria a favore dei capitoli del bilancio d'entrata che consentono il reintegro ai bilanci militari. La quietanza di versamento è trasmessa all'Ufficio tecnico militare il quale a sua volta trasmette l'originale alla Ragioneria del Ministero competente ed una copia all'Ufficio ministeriale che amministra il capitolo su cui gravarono le spese di ripristino.

Art. 29. — *Imposizioni di servitù nei casi d'urgenza.*

Nei casi di assoluta urgenza l'imposizione di servitù militari è decisa dai Comandi locali su proposta degli Uffici tecnici militari.

I Comandi locali sono:

a) per l'Amministrazione della guerra, i Comandi di divisione;

b) per l'Amministrazione della marina, i Comandi in capo di Dipartimento militare marittimo, i Comandi militari marittimi ed i Comandi di marina;

c) per l'Amministrazione dell'aeronautica, i Comandi di Zona aerea territoriale ed i Comandi autonomi investiti di funzioni analoghe.

L'imposizione è fissata mediante manifesto conforme all'allegato modello 8 contenente la citazione della legge e del regolamento, la indicazione delle zone vincolate e la natura dei vincoli imposti. La indicazione delle zone vincolate è fatta con la maggior possibile chiarezza e riferita a segni provvisori ben visibili quali solchi nel terreno, cinte con filo spinoso, pali indicatori frequenti, ecc.

Copia del manifesto è trasmessa dal Comando locale al Ministero competente, allegandovi una relazione atta a dare giustificazione del provvedimento d'urgenza adottato ed accennante alla necesità o meno di rendere definitiva l'imposizione.

La pubblicazione del manifesto è fatta all'albo dei Comuni, nei quali sono situati gli immobili sottoposti a servitù, ed ha tutti gli effetti della pubblicazione del decreto di cui agli articoli 11 e 12 del presente regolamento. Dopo cinque giorni di pubblicazione del manifesto, l'imposizione d'urgenza delle servitù ha pieno effetto.

Le modificazioni alle imposizioni di urgenza e la cessazione delle imposizioni stesse sono disposte con manifesto analogo a quello di imposizione.

Alle imposizioni d'urgenza sono applicabili le disposizioni degli articoli 14, 15 e dal 18 al 28; ma le eventuali modificazioni allo stato delle cose di cui all'art. 14 non possono essere disposte dai Comandi locali senza preventiva autorizzazione ministeriale, da richiedersi anche telegraficamente ed indicando, in via approssimativa, l'entità delle spese.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

ALLEGATI.

MODELLO 1. N. . .

ELENCO

degli immobili che cadono nella (1) . . . . zona distinta con colore (2) . . . . delle servitù militari imposte con il R. decreto . . . . al presente in stralcio annesso; e sui quali immobili (3) . . . . richiede che, ai sensi dell'art. 4 della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, siano trascritti i gravami imposti dal citato Regio decreto.

Num. d'ordine	Comune censuario	Natura dello immobile (6)	Indicazioni catastali (4)	Coerenze dell'immobile (almeno in numero di 3)	Nome, cognome paternità e domicilio (o residenza) del proprietario	*Annotazioni*

. . . . . ., addì . . . . Il (5) . . . .

(1) Prima, seconda, terza, ecc.
(2) Indicare il colore della zona (art. 9 del regolamento).
(3) Indicare l'Ufficio tecnico militare che richiede la trascrizione ipotecaria.
(4) Numero del foglio di mappa e numero mappale; mancando le mappe, segnare i dati forniti dal catasto.
(5) Titolare dell'Ufficio tecnico militare o chi per esso.
(6) Se fabbricato, indicare se sia civile o rurale, industriale, ecc.; se terreno indicare coltura e destinazione.

MODELLO N. 2.
(Art. 15 del Reg.)

ELENCO

delle variazioni da introdursi alle trascrizioni ipotecarie di servitù militari effettuate in base alla richiesta in data . . . . n. . . . . . . (R. decreto . . . .) zona (1) . . . . distinta con colore . . . . le quali variazioni dipendono dal R. decreto in data . . . . n. . . . . . zona (1) . . . . distinta con colore (2) . . . . e vengono richieste da (3) . . . . al sensi dell'art. 4 della legge 20 dicembre 1932, n. 1849.

Parte prima.

Immobili compresi nella citata richiesta . . . . e per i quali deve essere annullata la trascrizione ipotecaria.

Numero d'ordine della primitiva richiesta	Comune censuario	Natura dello immobile (5)	Indicazioni catastali (4)	Coerenze dell'immobile (almeno in numero di 3)	Nome, cognome paternità e domicilio (o residenza) del proprietario	*Annotazioni*

Parte seconda.

Immobili sui quali si richiede la trascrizione ipotecaria dei gravami imposti dal R. decreto in data . . . . n. . . . zona (1) . . . . distinta con colore (2) . . . .

Numero d'ordine	Comune censuario	Natura dello immobile (5)	Indicazioni catastali (4)	Coerenze dell'immobile (almeno in numero di 3)	Nome, cognome paternità e domicilio (o residenza) del proprietario	*Annotazioni*

. . . . ., addì . . . . Il (6) . . . .

(1) Prima, seconda, terza, ecc.
(2) Indicare il colore della zona (art. 9 del regolamento).
(3) Titolare dell'Ufficio tecnico militare o chi per esso.
(4) Numero del foglio di mappa e numero mappale; mancando le mappe segnare gli altri dati forniti dal catasto.
(5) Se fabbricato, indicare se sia rurale, civile, industriale, ecc.; se terreno indicare coltura o destinazione.
(6) Titolare dell'Ufficio tecnico o chi per esso.

MODELLO N. 3.
(Art. 12 del Reg.)

(1) . . . .

ELENCO dei proprietari di immobili esistenti nel Comune di . . . . ai quali deve essere notificato il R. decreto n. . . . . in data . . . . per la (2) . . . . di servitù militari ai sensi dell'art. 4 della legge 20 dicembre 1932, n. 1849.

Num. d'ordine	Indicazione del proprietario dell'immobile	Indicazioni mappali (3)		Indicazione dei gravami riferita agli elenchi o annessi al decreto (art. 11 del regolamento)	Data della notificazione (da segnarsi dal comune)			Annotazioni
		Foglio	Numero mappale indicando se tutto o parte		Giorno	Mese	Anno	

(1) Ufficio tecnico militare.
(2) Imposizione o modificazione. Nel secondo caso le indicazioni sono limitate a quei proprietari ed a quegli elementi che risultano necessari.
(3) Dove manchi il catasto geometrico particellare indicare i dati ricavabili dai catasti descrittivi.

MODELLO N. 4.

Comune di . . . .

IL PODESTA'

Vista la legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitù militari ed il relativo regolamento . . . .
Visto il R. decreto (1) . . . .

Notifica

essere, dopo dieci giorni dalla presente notificazione, sottoposti a servitù militari nei modi sottoindicati gli immobili indicati nel seguente specchio:

Indicazione del proprietario	Indicazioni catastali (2)		Indicazione dei gravami imposti (4)	*Annotazioni*
	Foglio di mappa	Numero di mappa (3)		

Il Regio decreto (1) . . . . con tutti gli allegati è visibile al pubblico presso l'ufficio comunale (. . . . . (5) . . . .) nelle ore d'ufficio.

Gli eventuali reclami (art. 4 della legge) devono essere presentati con una copia dello specchio sopraesteso, in carta libera, nel termine di 10 giorni dalla presente notificazione al suddetto ufficio comunale.

Addì, ...

Il Podestà:
. . . .

(Segue la relazione di notificazione).

(1) Citare il decreto di imposizione della servitù.
(2) Nei casi di catasti descrittivi indicare i dati ricavabili da tali catasti.
(3) Indicare, all'occasione, se il mappale è gravato solo in parte.
(4) Citare l'allegato contenente copia della sezione dell'elenco gravami (art. 9, lett. c), del regolamento).
(5) Indicare l'Ufficio.

MODELLO N. 5.
(Art. 20 del Reg.)

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

L'anno millenovecentotrenta. .. addì . . . del mese di . . . . in . . . . e nell'Ufficio . . . ., avanti il rappresentante la Amministrazione della . . . . . ., con l'opera dei signori . . . . residenti in . . . ., testimoni aventi le qualità volute e da me rogante pienamente conosciuti in uno coi contraenti.

PREMESSO

che, desiderando il signor . . . . effettuare . . . . in territorio del comune di . . . . in località . . . ., compresa nella zona . . . . di servitù militare . . . . presentò al suddetto Ufficio la domanda d'autorizzazione e l'Amministrazione della . . . . riconobbe potersi accogliere favorevolmente la istanza inoltrata, subordinatamente a speciali condizioni, destinate a salvaguardare gli interessi militari;

SIA NOTO

essere personalmente comparso in questo Ufficio, il suddetto signor . . . . il quale, confermando l'avanti scritta narrativa dichiara di accettare le condizioni risultanti dagli articoli seguenti:

Art. 1.

Si concede in via precaria al signor . . . .

Il tutto giusta le forme e dimensioni indicate nella domanda in data . . . . ed annessi disegni, documenti dai quali risulta individuabile l'immobile in questione sui tipi annessi al decreto d'imposizione delle servitù militari, documenti che qui si allegano dichiarandoli parte integrante del presente atto.

La concessione è fatta nei soli riguardi militari, e non esonera il richiedente dall'ottenere le altre concessioni o licenze che siano prescritte da vigenti disposizioni.

Art. 2.

Sempre che nell'interesse militare sia riconosciuta necessaria o conveniente la demolizione delle costruzioni permesse in modo precario, il Comando . . . . ne farà intimazione per iscritto al proprietario o a chi lo rappresenta, per mezzo di un inserviente dell'Ufficio.

Il proprietario dovrà, in virtù dell'ordine avuto, effettuare nel termine prefissogli la detta demolizione, facendo trasportare tutti i materiali che ne risulteranno fuori dal perimetro delle zone sottoposte a servitù.

Art. 3.

Qualora nel termine prefisso dall'autorità militare il proprietario non abbia dato principio alle demolizioni, e non vi impieghi il numero di operai e l'attività necessaria per assicurare che la demolizione sarà compiuta nel tempo stabilito, ed il suolo sgombrato dai materiali, l'Autorità militare potrà, senz'altro avviso, fare eseguire i lavori occorrenti nel modo che riconoscerà più spedito, a spese di esso proprietario senza alcuna responsabilità circa la custodia di detti materiali e per qualunque danno potesse al medesimo derivare.

Art. 4.

In ambedue i casi indicati nei paragrafi precedenti il solo proprietario sarà mallevadore verso coloro che hanno in uso l'immobile, di ogni danno che essi potessero soffrire per fatto di tali demolizioni.

Art. 5.

Le terre ed i materiali provenienti dall'esecuzione delle opere autorizzate, e quelli sopravanzati, saranno trasportati fuori del limite delle zone di servitù o sparsi nelle zone stesse: dove e come sarà indicato dall'Ufficio tecnico militare.

Art. 6.

Il concessionario non ha diritto a verun compenso nel caso che, per avvenimenti di guerra ed in generale per pronta misura di difesa, le opere autorizzate col presente atto venissero ad essere improvvisamente occupate o danneggiate in qualsiasi modo od anche parzialmente o del tutto demolite.

Art. 7.

Il proprietario dell'immobile, oggetto della presente concessione, non ha diritto al risarcimento dei danni che fossero cagionati dall'esercizio dell'opera militare protetta dalle zone di servitù, tanto in tempo di pace che in tempo di guerra.

Art. 8.

Il concessionario dovrà (1) . . . . le quali condizioni nessuna eccettuata, il signor . . . . promette e si obbliga di osservare e di fare osservare, dando facoltà alla Amministrazione militare di iscrivere nella Conservatoria delle ipoteche i vincoli nascenti dal presente atto e promettendo l'adempimento degli obblighi sotto pena dei danni e delle spese che in caso contrario potessero derivare alle Amministrazioni dello Stato ed ai terzi.

Del che si è redatto il presente atto pubblico, il quale fu da me, ufficiale rogante, ricevuto, letto e pubblicato a chiara e piena intelligenza delle parti che rinunciano alla lettura degli inserti e dichiarano lo scritto conforme alla loro volontà.

Ai sensi dell'art. 9 della legge . . . . il presente atto va esente dalle tasse di bollo e di registro.

---

(1) Seguono le altre condizioni reputate necessarie.

MODELLO N. 6
(Art. 22 del Reg.)

(1) . . . .

RUBRICA degli atti di concessioni condizionate fatti ai sensi dell'art. 7 della legge 20 dicembre 1932, n. 1849.

Num. d'ordine	Opera protetta dalle zone di servitù	Data e numer di repertorio dell'atto di concessione condizionata. Nome del concessionario	Indicazione sommaria della concessione. Riferimenti per identificare il sedime dell'immobile sui tipi annessi al decreto di imposizione delle servitù. Riferimenti a concessioni precedenti o susseguenti, richiamando il relativo numero d'ordine.	Dati di protocollo per rintracciare la corrispondenza relativa alla concessione

(1) Ufficio tecnico militare.

MODELLO N. 7.
(Art. 26 del Reg.)

Io sottoscritto (1) . . . .

. . . .

in seguito ad ordine (2) . . . .

mi sono oggi recato in Comune di . . . . località . . . .

la quale località si trova nella (3) . . . . . zona di servitù militare (distinta

con colore . . . .) imposta con decreto . . . .

ed introdottomi nel (4) . . . . di proprietà del sig. . . . . . .

. . . . ho accertato quanto segue:

(5) . . . .

. . . .

. . . .

Ho poi interrogato i signori (6) . . . .

L'Accertante:

. . . .

(1) Cognome, nome, carica, grado del funzionario ed estremi dell'autorizzazione che lo investì della qualità di accertante.
(2) Citare l'ordine di accertamento. Se l'accertamento è di iniziativa far cenno della circostanza.
(3) Indicare il numero ordinale della zona.
(4) Indicare l'immobile.
(5) Indicazione degli accertamenti.
(6) Indicazione delle generalità delle persone interrogate e delle risposte avute.

MODELLO N. 8.
(Art. 29 del Reg.)

(1) . . . .

Visto l'art. 4 (quinto comma) della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitù militari;

Visto l'art. 29 del relativo regolamento approvato con R. decreto . . . . n. . . . ;

Riconosciuta l'urgenza di garantire la sicurezza di (2) . . . . ;

SIA NOTO

a chiunque possa avervi interesse:

A) che nella zona (3) . . . . si intendono imposte le servitù di seguito indicate:

a) . . . . (4)
b) . . . . (4)

B) che nella zona (3) . . . . si intendono imposte le servitù di seguito indicate:

a) . . . . (4)
b) . . . . (4)

C) . . . .

D) che le modificazioni previste dall'art. 3 della legge saranno segnalate ai proprietari interessati.

A partire dal sesto giorno dalla pubblicazione del presente manifesto e fino a nuovo avviso saranno obbligatori, entro il limite massimo di due anni, i vincoli sopra indicati ed i contravventori saranno puniti a termine dell'articolo 8 della citata legge.

Il presente manifesto ha tutti gli effetti del decreto previsto dall'art. 4 della citata legge.

. . . . ., addì . . . . Il (5) . . . .

(1) Comando che decide l'imposizione delle servitù (vedi art. 29).
(2) Indicare genericamente l'opera e lo stabilimento da proteggere.
(3) Indicare la zona accennando alle linee naturali ed ai segnali apposti che la delimitano.
(4) Indicare quali, fra i vincoli previsti dall'art. 2 della legge, siano imposti.
(5) Autorità preposta al Comando che decreta l'imposizione.

REGIO DECRETO 8 giugno 1936-XIV, n. 1389.
Erezione in ente morale della « Fondazione Angiolina Baldo Calojanni » in Trieste.

N. 1389. R. decreto 8 giugno 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Fondazione Angiolina Baldo Calojanni » in Trieste, viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità di Trieste, e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 28 maggio 1936-XIV, n. 1390.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Michele Arcangelo con sede in Marineo (Palermo).

N. 1390. R. decreto 28 maggio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita di San Michele Arcangelo, con sede in Marineo (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 4 giugno 1936-XIV, n. 1391.
Dichiarazione formale dei fini di n. 9 Confraternite della provincia di Bari.

N. 1391. R. decreto 4 giugno 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite in provincia di Bari:

1. - Acquaviva delle Fonti - Confraternita di Maria SS.ma Addolorata.
2. - Bitetto - Congregazione del SS.mo Rosario.
3. - Bari - Opera pia del Rosario in Carbonara.
4. - Corato - Congregazione di Santa Maria del Carmine.
5. - Corato - Opera pia di San Giuseppe.
6. - Corato - Opera pia del SS.mo Rosario.
7. - Minervino Murge - Confraternita della Immacolata Concezione.
8. - Monopoli - Confraternita di S. Cataldo.
9. - Santeramo in Colle - Arciconfraternita del SS.mo Sacramento.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 18 giugno 1936-XIV, n. 1392.
Autorizzazione al Ministro per le finanze ad accettare una donazione a favore dello Stato.

N. 1392. R. decreto 18 giugno 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, il Ministro proponente viene autorizzato ad accettare la donazione della somma di L. 2207,25, depositate presso la Cassa postale di risparmio, oltre gli interessi, fatta allo Stato, dagli eredi di Aloe Antonio, intestatario del libretto postale n. 1114/73/89, residenti in Los Angeles, giusta dichiarazione rilasciata davanti al Regio console d'Italia di quella città.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1936 - Anno XIV

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1936-XIV.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare un legato disposto a suo favore dal cav. Remigio Corti di Zuccarello.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Considerato che con testamento pubblico in data 5 novembre 1935 a rogito del notaio dott. Pietro Accame residente in Zuccarello, il cav. Remigio Corti fu Giovanni Battista dispose un legato di L. 1000 a favore dell'Opera nazionale Balilla;

Veduta la deliberazione n. 25 in data 4 marzo 1936-XIV con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha deciso di accettare il legato suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare il legato disposto a suo favore dal cav. Remigio Corti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 luglio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

(2891)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1936-XIV.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare un legato disposto a suo favore dalla signora Massone Amelia vedova Glauer.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Considerato che con testamento olografo in data 10 agosto 1930 pubblicato con atto del dott. Saccardo Andrea notaio in Venezia, la signora Massone Amelia vedova Glauer disponeva un legato di L. 15.000 a favore della Nave scuola marinaretti « Scilla » dell'Opera nazionale Balilla;

Veduta la deliberazione n. 24 in data 4 marzo 1936-XIV con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha deciso di accettare il legato suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare il legato disposto a suo favore dalla signora Massone Amelia vedova Glauer.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 luglio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

(2892)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1936-XIV.

Divieto di pesca nel fiume Po in zona di Torino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 7 (penultimo comma) del regolamento per la pesca in acque dolci 22 novembre 1914, n. 1486;

Sentito il Comitato permanente della pesca;

Atteso che la zona del fiume Po in Torino a valle del Ponte Vittorio Emanuele costituisce, per le sue particolari condizioni, luogo di rifugio e ripopolamento dei pesci;

Decreta:

Nel fiume Po, a Torino, dal ponte Vittorio Emanuele (compreso) sino a 50 metri a valle della Diga Michelotti è vietata la pesca.

Il Prefetto, sentito il Regio stabilimento ittiogenico di Brescia, fisserà, mediante collocamento di tabelle indicatrici, i limiti della zona in cui è vietata la pesca.

Le infrazioni al suindicato divieto sono punite ai sensi degli articoli 34, 35 e 38 del testo unico delle leggi sulla pesca 8 ottobre 1931, n. 1604.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° giugno 1936 - Anno XIV

Il Ministro: ROSSONI.

(2894)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1936-XIV.

Autorizzazione alle filiali di Asmara e Massaua del Banco di Roma a fungere da agenzie della Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE COLONIE

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931-IX, n. 1207;

Ravvisata l'opportunità di autorizzare, con alcune limitazioni, il Banco di Roma a fungere, in Eritrea, da Agenzia della Banca d'Italia, e sotto il controllo della stessa, per quanto concerne operazioni inerenti a mezzi bancari di pagamenti fuori d'Italia e della Colonia;

Su proposta del Governatore dell'Eritrea, e su conforme avviso del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e le valute e dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia;

Decreta:

Le filiali di Asmara e Massaua del Banco di Roma sono autorizzate a fungere da Agenzie della Banca d'Italia, sotto il controllo della medesima, limitatamente alle seguenti operazioni riguardanti il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti fuori d'Italia e della Colonia:

a) raccogliere allo sportello valute e divise estere;

b) trattare liberamente partite e divise estere fino al controvalore di lit. 1000 (mille);

c) assumere servizi di incasso per conto di Banche e Ditte estere;

d) concedere i benestare per l'esportazione, avvertendo, in via amministrativa, di tale concessione, le Dogane competenti.

Resta stabilito che ogni operazione sarà eseguita dai detti Istituti come intermediari della Banca d'Italia.

Il presente decreto ha effetto immediato.

Roma, addì 15 luglio 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le colonie: LESSONA. *Il Ministro per le finanze*: DI REVEL.

(2973)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1936-XIV.

Proroga del termine stabilito per lo smaltimento degli estratti alimentari e dei prodotti affini non rispondenti in tutto od in parte ai requisiti fissati con R. decreto 30 gennaio 1936-XIV, n. 398.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 24 del R. decreto 30 gennaio 1936-XIV, n. 398, contenente le norme per l'attuazione della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1350, sulla disciplina della produzione e del commercio degli estratti alimentari di origine animale e vegetale e dei prodotti affini;

Considerata la opportunità di prorogare ulteriormente il periodo di tempo occorrente per lo smaltimento dei prodotti non rispondenti alle norme stabilite con il Regio decreto sopra citato;

Decreta:

Il periodo di tempo previsto dall'art. 24, secondo comma, del R. decreto 30 gennaio 1936-XIV, n. 398, per lo smaltimento dei prodotti non rispondenti in tutto od in parte ai requisiti fissati dal decreto stesso è prorogato di sei mesi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 luglio 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro per l'interno*: BUFFARINI. *Il Ministro per le corporazioni*: LANTINI.

(2974)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1936-XIV.

Determinazione dell'aliquota di tassa di scambio da applicarsi sull'importazione di legname resinoso da opera (2° semestre 1936).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 75 a 83 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, e l'art. 5 del R. decreto-legge 11 luglio 1931, n. 891, che disciplinano la riscossione della tassa di scambio sul legname resinoso da opera, tanto di importazione che di produzione nazionale;

Ritenuta la opportunità, avuto riguardo ai prezzi di mercato, di modificare le aliquote della tassa di scambio per il detto legname importato dall'estero:

Decreta:

Agli effetti dell'applicazione della tassa di scambio sul legname resinoso da opera proveniente dall'estero, giusta le norme di cui all'art. 83 della legge citata, l'aliquota di tassa di scambio, da riscuotersi per ogni quintale dalle Dogane, all'atto della importazione, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1936, tenuto conto dei prezzi medi del semestre in corso ragguagliati al peso, viene determinato nelle seguenti misure:

LEGNAME RESINOSO DA OPERA (abete, larice, pino)	Aliquota di tassa di scambio per quintale
	Lire
Travi semplicemente squadrate con l'ascia non soggette per loro natura ad ulteriori lavorazioni . . .	0,85
Rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia	0,70
Segato:	
a) tavolame di 4 metri e sopra e sotto misure: travature di qualunque lunghezza	1,20
b) tavolame sotto i 4 metri (detto comunemente cortame).	0,90

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 giugno 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL.

(2972)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1936, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 11 luglio 1936-XIV, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, numero 1189, concernente la costituzione del comune di Melicucco, in provincia di Reggio Calabria.

(2975)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di Cooperativa.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società anonima cooperativa « Ars et Labor » con sede in Firenze, illegalmente costituita, non avendo mai compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(2945)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 22 luglio 1936-XIV - N. 157.

S. U. A. (Dollaro)	12,66	Olanda (Fiorino).	8,6356
Inghilterra (Sterlina) . . .	63,70	Polonia (Zloty)	239,43
Francia (Franco)	83,85	Spagna (Peseta)	173,77
Svizzera (Franco)	414,75	Svezia (Corona)	3,2488
Argentina (Peso carta) . .	3,48	Rendita 3,50 % (1906) . . .	75,25
Austria (Shilling)	2,384	Id. 3,50 % (1902) . . .	72,90
Belgio (Belga)	2,1425	Id. 3 % lordo . . .	54,05
Canadà (Dollaro)	12,65	Prest. redim 3,50 % 1934.	75,35
Cecoslovacchia (Corona) . .	52,70	Obbl. Venezie 3,50 % . . .	88,30
Danimarca (Corona) . . .	2,8475	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	100 —
Germania (Reichsmark) . .	5,1151	Id. id. 5 % - Id. 1941	100 —
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	90,15
Jugoslavia (Dinaro) . . .	28,79	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	89,95
Norvegia (Corona)	3,1675	Id. id. 5 % - Id. 1944	95,525

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 165.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 536 Mod. 168-T — Data: 20 luglio 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia Tesoreria provinciale di Como — Intestazione: Pirovano Riccardo fu Angelo — Titoli del Debito Pubblico: Al portatore 1 Consolidato 5% Littorio — Capitale lire 100, con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1768 — Data 10 maggio 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Pietro Piacenza fu Domenico — Titoli del Debito Pubblico: Al portatore 8 Redimibile 3,50% — Capitale lire 12.600 con decorrenza 1° gennaio 1935.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 20 giugno 1936 - Anno XIV

(2623) p. *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 170.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 592 Mod. 168-T — Data: 14 dicembre 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Sebastiani Luigi fu Ettore, domiciliato a Roma — Ttitoli ex cons. 5 per cento, capitale: L. 1000, con decorrenza omessa.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: omesso — Data: 23 ottobre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Lopiccoli Alessandro fu Alberico per conto di Wuilleumier Elisabetta ed altri — Titoli del Debito pubblico rendita per L. 1393, cons. 3,50 per cento, con decorrenza omessa.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 27 giugno 1936 - Anno XIV

p. *Il direttore generale*: POTENZA.

(2708)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 1..

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 951 — Data: 15 giugno 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di Finanza di Campobasso — Intestazione: Vincenzo Giordano-Orsini fu Giovanni per conto di Di Capoa Maria-Cristina ed altri fu Francesco, minori sotto la pp. della madre Natilli Maria-Benedetta, ved De Capoa, domiciliata a Campobasso. Con usufrutto a Natilli Maria Benedetta fu Michele — Titoli del Debito pubblico nominativi 1 con usufrutto, rendita 105, cons. 5 per cento, con decorrenza omessa.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 30 — Data: 5 agosto 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Benevento — Intestazione: Iasonna Nicola fu Salvatore per conto della Parrocchia di S. Maria di Stampatis — Titoli del Debito pubblico nominativi 1, rendita 3, cons. 3 per cento, con decorrenza 1° aprile 1925.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 595 — Data: 7 giugno 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: cav. Giovanni Gargani per conto della Società Anonima « La Daziaria » — Titoli del Debito pubblico al portatore 4, redimibile 3,50 per cento, capitale L. 4000, con decorrenza 1° gennaio 1935.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 203 — Data: 30 dicembre 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: Intestata come la precedente — Titoli del Debito pubblico al portatore 1 Obbligazione Venezie 3,50 per cento, capitale L. 500, con decorrenza 1° gennaio 1935.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 43 Mod. 168-T — Data: 10 settembre 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria provinciale di Pesaro — Intestazione: Lappi Angelo fu Biagio — Titoli del Debito pubblico nominativi 2 cons. 5 per cento, capitale L. 200, con decorrenza omessa.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(2796)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione** (Elenco n. 46)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % 1906	678078	35 —	Malafarina *Luigi* fu Vincenzo, domt. a Muro Lucano (Potenza) ipotecata.	Malafarina *Michele-Luigi* fu Vincenzo, domt. come contro, ipotecata.
Redim. 3,50 % 1934	41514	570,50	Paccanaro Liliana fu *Erginio*, minore sotto la p. p. della madre *Niccolai* Fulvia fu Emilio, ved. Paccanaro domt. a Pistoia (Firenze).	Paccanaro Liliana fu *Ergino*, minore sotto la p. p. della madre *Nicolai* Fulvia fu Emilio, ved. ecc. come contro.
»	16850	8.839,50	Guarnaschelli *Edilio*, minore sotto la tutela legale della madre Guarnaschelli Bianca fu Ennio, nubile, domt. a Milano, vincolata.	Guarnaschelli *Armando-Edilio*, minore ecc. come contro vincolata.
Cons. 3,50 % 1906	562737	31,50	Valenti *Bruna* di Felice, moglie di Grazzini Telemaco, domt. a Firenze ipotecata.	Valenti *Annetta-Bruna* di Felice, moglie ecc. come contro ipotecata.
Redim. 3,50 % 1934	288947	203 —	*Venturini* Rita di Adolfo, domt. a Siena; con usufrutto a Bocci Adele fu Luigi, ved. Giorgi, domt. a Siena.	*Vetturini* Rita di Adolfo, domt. a Siena; con usufrutto come contro.
Cons. 3,50 % 1902	40038	339,50	Variglia *Pasquale* di Matteo, domt. in Envie (Cuneo).	Variglia *Giuseppe-Pasquale* di Matteo, domt. in Envie (Cuneo).
Buono del Tes. Nov. 1ª Serie 1940	1049	Cap. 20.000 —	Ladone *Lidia* di Quinto minore sotto la p. p. del padre	Ladone *Livia* di Quinto, minore ecc. come contro.
Cons. 3,50 % 1906	835981 837512	19.337,50 609 —	Falcone Rita fu Guido, domt. a Roma	Falcone Rita fu Guido, *minore sotto la tutela del fratello Falcone Giuseppe* fu Guido, domt. a Roma.
Redim. 3,50 % 1934	368384	88,50	Frateschi *Serafino* fu Guglielmo, minore sotto la p. p. della madre Medail Ersilia fu Camillo, ved. Frateschi, domt. a Savigliano (Cuneo).	Frateschi *Serafina* fu Guglielmo, minore ecc. come contro.
Cons. 3,50 % 1906	670261	70 —	Dalfin *Pietro* fu Antonio, domt. a Briga Marittima (Cuneo); con usuf. a Barucchi Giovanni Battista fu Pietro.	Dalfin *Francesco-Pietro* fu Antonio, domt. e con usufrutto come contro.
»	123230	560 —	Sibille *Maria-Clotilde* fu Giulio, nubile, domt. a Torino; vincolata ai termini e per gli effetti della legge 24 dicembre 1896, n. 554 pel matrimonio da contrarsi dalla titolare con Aragno Eugenio di Giuseppe capitano nel R. esercito.	Sibille *Clotilde-Maria* fu Giulio, nubile, domt. a Torino vincolata ai termini e per gli effetti della legge 24 dicembre 1896 n. 554 pel matrimonio da contrarsi dalla titolare con Aragno *Giovanni Eugenio* di Giuseppe capitano R. esercito.
Redim. 3,50 % 1934	54256	3.521 —	Ruffino *Carolina* fu *Domenico*, minore sotto la p. p. della madre Antero Paolina fu Stefano, ved. di Ruffino *Domenico*, domt. a Leyni (Torino); con usufr. vital. ad Antero Paolina fu Stefano, ved. di Ruffino *Domenico*, domt. a Leyni (Torino).	Ruffino *Carolina-Ellena* fu Giuseppe-Domenico, minore sotto la p. p. della madre Antero Paolina fu Stefano, ved. di Ruffino *Giuseppe-Domenico* domt. a Leyni (Torino); con usufr. vital. ad Antero Paolina fu Stefano, ved. di Ruffino *Giuseppe-Domenico*, domt. a Leyni (Torino).
Cons. 3,50 % 1906	680377	70 —	Colombo Pirola Carlo di *Ippolito*, domt. a Milano; con usufr. a Colombo Emilia fu Antonio.	Colombo-Pirola Carlo di *Primo-Ippolito*, domt. a Milano, con usufrutto come contro.
Redim. 3,50 % 1934	84678	157,50	*Racchetti Paolo Angelo* fu Paolo, minore sotto la p. p. della madre Anselmi Margherita di Giuseppe, ved. *Racchetti*, domt. a Savona, con usufr. ad Anselmi Margherita ved. *Racchetti*.	*Rachetti o Racchetti Angelo-Paolo* fu Paolo, minore sotto la p. p. della madre Anselmi Margherita di Giuseppe, ved. *Rachetti o Racchetti* domt. a Savona; con usufr. ad Anselmi Margherita ved. *Rachetti o Racchetti*.
»	86677	105 —	*Rachetti Paolo-Angelo* fu Paolo, minore sotto la p. p. della madre Anselmi Margherita di Giuseppe, ved. di Rachetti Paolo, domt. a Savona; con usuf. ad Anselmi Margherita di Giuseppe ved. di Rachetti Paolo.	Intestata come la precedente e con usuf. come la precedente.
»	247539	185,50	Rachetti Angelo-Paolo fu Paolo, minore sotto la p. p. della madre Anselmi Margherita di Giuseppe, ved. *Racchetti*, domt. ad Altare (Savona) con usuf. ad Anselmi Margherita, ved. *Racchetti*.	Intestata e con usuf. come la precedente.
»	260311	70 —	*Rachetti* Angelo-Paolo fu Paolo, domt. ad Altare (Savona) con usufr. ad Anselmi Margherita di Giuseppe, ved. di *Rachetti* Paolo.	*Rachetti o Racchetti Angelo*-Paolo fu Paolo, domt. ad Altare (Savona), con usufr. a *Rachetti o Racchetti* Paolo.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 27 giugno 1936 Anno XIV.

p. *Il direttore generale:* POTENZA

(2709)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco N. 1.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
3,50 % Red. (1934)	144686	875 —	Viganò Ottavio fu Ambrogio, dom. a Milano, con usufrutto a Cortese Ida fu Angelo, dom. a Milano.	Viganò Ottavio fu Ambrogio, *interdetto sotto la tutela di Viganò Ottavio fu Angelo*, dom. a Milano; con usufrutto come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	714881	52,50	Birolo Olimpia fu Felice, moglie di Zucco Luigi fu *Giuseppe*, dom. a Torino, vincolata.	Birolo Olimpia fu Felice, moglie di Zucco Luigi fu *Carlo-Giuseppe*, dom a Torino, vincolata.
3,50 % Red. (1934)	184667 184668	35 — 35 —	Coletta Giuseppe; Coletta Carmela-Grazia, nubile; di *Saverio*, domiciliati a S. Eufemia di Aspromonte (Reggio Calabria).	Coletta Giuseppe; Coletta Carmela-Grazia; di *Francesco-Saverio*, minori sotto la p. p. del padre, dom. come contro.
3,50 % Red. (1934)	447873	297,50	Tabacco Giacomo fu Luigi-Valerio, minore sotto la p. p. della madre Gaggero *Ofelia* di Giacomo, dom a Genova.	Tabacco Giacomo fu Luigi Valerio, minore sotto la p. p. della madre Gaggero *Modesta-Teresa-Ofelia* di Giacomo, dom a Genova.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 4 luglio 1936 - Anno XIV

p. Il direttore generale: POTENZA.

(2797)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a premi per studi e ricerche sperimentali circa l'efficacia e l'azione terapeutica della mannite naturale sugli ammalati.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 6 gennaio 1931, n. 99;

Ritenuta la opportunità di approfondire la conoscenza dell'efficacia e dell'azione terapeutica della mannite naturale, che costituisce un prodotto particolarmente interessante per alcune regioni italiane;

Sulla proposta della Giunta esecutiva per le piante officinali;

Decreta:

Art. 1. — E' bandito un concorso fra gli Istituti farmacologici e le Cliniche mediche e pediatriche che con studi e ricerche sperimentali contribuiscono ad approfondire le conoscenze relative all'efficacia e all'azione terapeutica sugli ammalati della mannite naturale.

Art. 2. — Agli effetti del concorso, saranno presi in considerazione gli studi e gli esperimenti eseguiti e da eseguire dal gennaio 1936 a tutto giugno 1938.

Art. 3. — Gli Istituti farmacologici e le Cliniche mediche e pediatriche che intendono partecipare al concorso, dovranno far pervenire, entro il 31 dicembre 1936-XV, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale dell'agricoltura) domanda su carta da bollo da lire sei.

Le relazioni sui risultati degli studi e degli esperimenti, dovranno pervenire allo stesso Ministero, entro il 30 giugno 1938.

Art. 4. — Il giudizio sui lavori presentati sarà dato da una Commissione nominata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 5. — Il lavoro riconosciuto meritevole sarà premiato con diploma e con la somma di lire 3000.

Art. 6. — Per le spese relative al premio di cui all'articolo precedente è impegnata la somma di lire 3000 sul capitolo 33 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio 1936-37.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 giugno 1936 - Anno XIV

Il Ministro: ROSSONI.

(2933)

REGIA PREFETTURA DI SIRACUSA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

Visto il proprio decreto in data 28 maggio 1935-XIII, col quale veniva bandito il concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siracusa, e cioè a Siracusa (frazione Cassibile) a Solarino e a Pachino (frazione Portopalo);

Visto il verbale in data 27 aprile 1936-XIV della Commissione giudicatrice del concorso stesso, nonchè la graduatoria dei concorrenti risultati idonei formata dalla detta Commissione;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e il regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei al concorso per posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siracusa:

1. Attanasio Saverio di Aristide . . . punti 3.333 su 50
2. Gozzo Salvatore fu Giuseppe . . . » 3.083 » »
3. Scatà Ernesto di Enrico . . . . . » 2.916 » »
4. Carbonaro Ignazio di Giuseppe. . . » 2.750 » »
5. La Ciura Alessandro fu Luca . . . » 2.666 » »
6. Guarnaccia Enrico di Paolo . . . . » 2.166 » »
7. Licari Giuseppe di Giacinto . . . . » 2.083 » »
8. Gallo Luigi di Michelangelo. . . . » 1.666 » »
9. Astuto Giovanni fu Vincenzo . . . » 1. — » »

Siracusa, addì 16 giugno 1936 - Anno XIV

Il prefetto: FALCETTI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

Visto il proprio decreto in data 28 maggio 1935-XIII, col quale veniva bandito il concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siracusa;

Visto il verbale della Commissione giudicatrice del concorso stesso in data 27 aprile 1936, nonchè la graduatoria dei concorrenti risultati idonei formata dalla detta Commissione;

Visto il proprio decreto in data 16 giugno 1936-XIV, con cui viene approvata la graduatoria dei concorrenti idonei;

Dichiara:

I sottoscritti concorrenti a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siracusa vincitori del concorso stesso, per i posti a fianco di ciascuno di essi segnati:

1. Attanasio Saverio di Aristide, Siracusa (frazione Cassibile).
2. Gozzo Salvatore fu Giuseppe, Pachino (frazione Portopalo).
3. Scatà Ernesto di Enrico, Solarino.

I concorrenti Carbonaro Ignazio, La Ciura Alessandro, Guarnaccia Enrico, Licari Giuseppe, Gallo Luigi, Astuto Giovanni sono dichiarati idonei e avranno diritto al posto, secondo l'ordine di graduatoria e l'ordine di preferenza delle sedi, nel caso che queste si rendessero vacanti entro i primi sei mesi della pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Siracusa, addì 16 giugno 1936 - Anno XIV

Il prefetto: FALCETTI.

(2923)

REGIA PREFETTURA DI TERAMO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto.

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di veterinario condotto del comune di Ancarano, bandito con provvedimento prefettizio 25 maggio 1935, approvata con decreto prefettizio odierno n. 8419:

1. Baiocchi Alfonso di Giuseppe . . . . . . con voti 9,722/50
2. Foglia Ugo di Pietro . . . . » » 3,222/50

Teramo, addì 3 luglio 1936 - Anno XIV

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il decreto prefettizio odierno n. 8419, col quale viene approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di veterinario condotto del comune di Ancarano;

Visto l'art. 55, 2° comma, del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il signor Baiocchi dott. Alfonso di Giuseppe è dichiarato vincitore del concorso al posto di veterinario condotto del comune di Ancarano.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e in quello del comune di Ancarano.

Teramo, addì 3 luglio 1936 - Anno XIV

Il Prefetto.

(2926)

REGIA PREFETTURA DI PADOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Visti gli atti della Commissione giudicatrice del concorso ai posti di veterinario condotto dei Consorzi di Este e di Villa Estense, bandito in data 25 maggio 1935-XIII;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti, approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria, formulata dalla Commissione giudicatrice dei partecipanti al concorso di cui in narrativa:

1. Dott. Pellizzari Remigio, con voti 21/50, ha concorso per Este.
2. Dott. Bertolini Carlo, con voti 20,6/50, ha concorso: 1° per Este; 2° per Villa Estense.
3. Dott. Zanchetta Aldo, con voti 20/50, ha concorso: 1° per Este; 2° per Villa Estense;
4. Dott. Ruzza Guido, con voti 19,1/50, ha concorso per Este.
5. Dott. Poli Luigi, con voti 18,8/50, ha concorso per Este.
6. Dott. Zambotto Enrico, con voti 18,6/50, ha concorso: 1° per Este; 2° per Villa Estense.
7. Dott. Santinello Umberto, con voti 14,6/50, ha concorso per Villa Estense.
8. Dott. Fontana Giovanni, con voti 13,3/50, ha concorso per Villa Estense.
9. Dott. Moratello Arturo, con voti 12,1/50, ha concorso: 1° per Este; 2° per Villa Estense.
10. Dott. Gravina Vincenzo, con voti 11,1/50, ha concorso per Este.
11. Dott. Donelli Antonio, con voti 10/50 ha concorso: 1° per Villa Estense; 2° per Este.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Padova e, per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura e dei Comuni interessati.

Padova, addì 14 luglio 1936 - Anno XIV

Il prefetto: CELI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Visto il proprio decreto di pari numero e data del presente, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti ai posti di veterinario condotto vacanti in questa Provincia al 31 dicembre 1934-XIII, formulata dalla competente Commissione giudicatrice;

Viste le domande dei candidati al concorso sopraindicate dalle quali risulta che:

Pellizzari dott. Remigio ha concorso per il posto di veterinario della condotta consorziale di Este;

Bertolini dott. Carlo ha concorso: 1° per il posto di veterinario del Consorzio di Este; 2° per il posto di veterinario del Consorzio di Villa Estense;

Visto l'art. 55 del regolamento per i concorsi sanitari approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso ai posti di veterinario condotto di cui sopra i seguenti concorrenti, ciascuno per la sede a fianco segnata:

Dott. Pellizzari Remigio, Consorzio di Este.
Dott. Bertolini Carlo, Consorzio di Villa Estense.

Il presente decreto, insieme a quello di pari numero e data con cui si approva la graduatoria, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova e, per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura e dei Comuni interessati.

Padova, addì 14 luglio 1936 - Anno XIV

Il prefetto: CELI.

(2924)

REGIA PREFETTURA DI PAVIA

Graduatoria generale del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Vista la graduatoria delle concorrenti ai posti di levatrice condotta vacanti nella provincia di Pavia al 30 aprile 1935-XIII, formata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale del 15 gennaio 1936-XIV;

Visti gli articoli 36 e 69 del R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, approvante il testo unico delle leggi sanitarie;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate al concorso di cui alla premessa:

1. Nai Fovino Maria . . . . con punti 60 — su 100
2. Zelaschi Valentina . . . . » 55,62 » 100
3. Porta Celestina . . . . » 50,62 » 100
4. Bonizzoni Domenica . . . . » 48 — » 100

La soprascritta graduatoria sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pavia, addì 9 luglio 1936 - Anno XIV

Il prefetto: LEONE.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto di ugual numero e data, col quale si approvava la graduatoria delle concorrenti ai posti di levatrice condotta vacanti nella provincia di Pavia al 30 aprile 1935-XIII, formata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 15 giugno 1936-XIV;

Visti gli articoli 36 e 69 del R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, approvante il testo unico delle leggi sanitarie;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici del concorso e quindi designate per la nomina ai posti di levatrice condotta vacanti nella Provincia al 30 aprile 1935-XIII le seguenti levatrici pei Comuni rispettivamente indicati:

1. Nai Fovino Maria, condotta ostetrica di Cergnago.
2. Zelaschi Valentina, condotta ostetrica di Nicorvo.

Nel caso che si rendessero necessari provvedimenti di sostituzione saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 36, 5° comma, e 69, 4° comma, del citato testo unico delle leggi sanitarie.

I podestà dei Comuni interessati sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Pavia, addì 9 luglio 1936 - Anno XIV

Il prefetto: LEONE.

(2925)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.